



Proposta n. 1199 / 2024

PUNTO fs / 1 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 16/07/2024

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 857 / DGR del 16/07/2024

OGGETTO:

Nuove linee operative per il perseguimento degli obiettivi definiti dal PRIU di cui alla DGR n. 712/2022 e ss.mm.ii, compresa la prosecuzione fino al 31/12/2025 della validità del Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e le Organizzazioni professionali agricole di cui alla DGR n. 560/2023.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI di concerto con MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Nuove linee operative per il perseguimento degli obiettivi definiti dal PRIU di cui alla DGR n. 712/2022 e ss.mm.ii, compresa la prosecuzione fino al 31/12/2025 della validità del Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e le Organizzazioni professionali agricole di cui alla DGR n. 560/2023.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si definiscono alcune linee operative con riferimento all'implementazione delle misure del PRIU di cui alla DGR n. 712/2022 e ss.mm.ii, funzionali al raggiungimento degli obiettivi dallo stesso definiti e che contestualmente risultano anche funzionali alla tutela del settore agricolo e delle sue produzioni. In tale contesto si procede anche a prorogare la durata del Protocollo d'intesa di cui alla DGR n. 560/2023 fino al 31 dicembre 2025, nell'ambito di quanto previsto all'art. 4 del medesimo Protocollo.

Il relatore riferisce quanto segue.

La PSA - Peste Suina Africana è una malattia virale che interessa esclusivamente i suini, sia selvatici che domestici. A seguito del riscontro di casi di PSA in alcune Regioni del nord d'Italia, è emersa la necessità di adottare misure urgenti finalizzate all'eradicazione della Peste Suina Africana nei cinghiali, nonché alla prevenzione della sua diffusione negli allevamenti di suini.

Per questi motivi, con Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)", è stato disposto che tutte le Regioni e le Province autonome adottassero propri Piani di interventi urgenti per far fronte all'emergenza. Al fine di individuare le strategie operative per affrontare la malattia e per potenziare le misure di controllo e sorveglianza, la DGR n. 50 del 25 gennaio 2022 ha provveduto a recepire a livello regionale il Piano di sorveglianza e prevenzione della Peste Suina Africana in Italia per l'anno 2021, nonché a istituire l'Unità di Crisi Regionale per le emergenze veterinarie.

La Giunta regionale, con DGR n. 712 del 14 giugno 2022, ha approvato il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU), successivamente aggiornato con DGR n. 251 del 13 marzo 2024 "*Approvazione dell'adeguamento del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana con i contenuti del Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa). L. n. 157/1992; DGR n. 712/2022.*".

In questo contesto, un ulteriore strumento è rappresentato dalla ripartizione del territorio regionale in sotto aree differenziate, c.d. "distretti suinicoli", in base alla contestuale presenza di attività allevatorie e/o di trasformazione delle carni suine, alla presenza del cinghiale, all'incidenza di quest'ultimo in termini di danni all'agricoltura e di incidenti stradali, nonché in base ad altri elementi valutabili sulla base del modello previsionale utilizzato. Tali distretti suinicoli, già previsti nell'ambito della DGR n. 251/2024, sono stati definiti quale delimitazione territoriale con DGR n. 800 del 12 luglio 2024 e sono da considerare anch'essi parte di quello che si può identificare come "sistema PRIU".

In affiancamento agli strumenti funzionali alla gestione di questa fase di pre-emergenza, va evidenziato che sono state potenziate anche le misure di monitoraggio e di attuazione degli interventi di biosicurezza passiva, e ciò attraverso idonee campagne di comunicazione e di sensibilizzazione rivolte al comparto allevatorio e di trasformazione / lavorazione delle carni, in merito alle pratiche da tenere nei siti di allevamento e di lavorazione.

Inoltre, con riferimento alla biosicurezza nella gestione dell'animale selvatico, è stata prevista la nuova figura denominata "bioregolatore" che, oltre a eventuali altre competenze specifiche come ad esempio quella di selecontrollore o di cacciatore formato, ha il compito di presidiare le operazioni di gestione delle carcasse



rinvenute e di gestire le fasi iniziali di trattamento del suide dopo la sua cattura, operando in sinergia o fornendo agli operatori coinvolti le corrette indicazioni in materia di bio-sicurezza. Quest'ultima figura, subentrata nelle fasi di affinamento degli strumenti attuativi del PRIU e dei suoi contenuti specifici, risulta già prevista nell'aggiornamento del PRIU di cui alla predetta DGR n. 251/2024.

In tale contesto si ritiene necessario effettuare, in relazione alla PSA e alle attività del settore primario, una particolare riflessione avente come punto di partenza una ricognizione dell'operatività prevista dal PRIU, valutando anche l'evoluzione normativa che ha interessato il mondo venatorio inteso sia come "caccia" che come attività di gestione e di controllo della fauna selvatica.

Le tecniche di cattura oggi previste nell'ambito del PRIU sono di seguito sintetizzate:

- cattura tramite recinti di cattura (c.d. chiusini, strumenti di cattura collettivi), dotati di strumenti di videosorveglianza;
- abbattimento diretto all'aspetto da appostamento;
- prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante in corso dell'attività di prelievo in selezione di ungulati, con arma da fuoco (ai fini di garantire la selettività l'arma deve essere munita di cannocchiale di mira ed è consentito l'utilizzo del visore notturno);
- prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante, con l'utilizzo dell'arco;
- prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con la tecnica della "girata" con arma da fuoco.

Ai soggetti autorizzati è consentito l'utilizzo di torce elettriche ai soli fini di garantire un sicuro, efficace e rapido accesso e abbandono dell'altana, nonché a supporto delle operazioni di recupero del capo abbattuto durante le ore notturne e in condizioni di ridotta visibilità.

Il recente D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con Legge 12 luglio 2024, n. 101 recante "*Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.*", ha previsto all'art. 6, comma 2bis che sino al 31 dicembre 2028 sia consentita la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, possibilità questa già consentita nelle Unità Gestionali denominate "Monte Baldo" e "Lessinia" nell'ambito dell'attività venatoria ammessa nella Provincia di Verona e regolamentata annualmente con specifico provvedimento dirigenziale.

È inoltre consentito l'utilizzo di visori notturni o comunque di analoghe tecnologie a supporto dell'operatore per incrementare l'efficacia degli interventi, mediante metodi selettivi già contemplati al punto 2.3, lettera b) del Piano di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo.

Con specifico riferimento ai soggetti coinvolti con competenze operative, previsti per l'attuazione del PRIU di cui alle citate DDGR n. 712/2022 e n. 251/2024, sono individuate le seguenti figure:

- personale di Istituto (Corpi/Servizi di Polizia provinciale e Carabinieri Forestali);
- cacciatori abilitati alle attività di selecontrollo (controllo e selezione);
- veterinari;
- proprietari / conduttori di fondi agricoli già abilitati al selecontrollo;
- coadiutori o delegati da proprietari / conduttori dei fondi agricoli;
- bioregolatori.

Ciò premesso, nell'ambito della necessaria implementazione dell'operatività del PRIU, si propone l'approvazione dell'**Allegato A** al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "*Aggiornamento al Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana*". Ne consegue che le figure operative di cui al precedente paragrafo sono integrate anche con "*operatori organizzati all'interno di specifiche società di servizi debitamente e singolarmente abilitati a operare in qualità di selecontrollori*" e che alle armi consentite sono aggiunte le armi ad aria compressa di potenza anche superiore a 7,5 joule. Infine sono previsti ulteriori ausili funzionali all'attività di sparo.



Alla luce della summenzionata impostazione operativa, l'Amministrazione regionale ha già intrapreso delle specifiche iniziative volte a implementare le misure previste dal PRIU e a facilitarne l'attuazione.

In particolare, va evidenziata l'acquisizione di strumenti di cattura (singoli e collettivi) avviata con DGR n. 1528 del 29 novembre 2022 che ha demandato ad apposita convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" (AVISP) la gestione di una prima dotazione finanziaria di € 210.440,00.

Successivamente, con DGR n. 493 del 26 aprile 2023 si è provveduto a incrementare le risorse finanziarie con ulteriori € 150.000,00, destinandoli all'acquisto di strumenti di cattura del cinghiale. La finalità di tale convenzione consiste nel valorizzare la rete logistica di AVISP finalizzandola anche alla distribuzione nel territorio regionale degli strumenti di cattura, coinvolgendo direttamente gli operatori del settore primario e avvalendosi delle Organizzazioni professionali agricole.

Ciò detto, con DGR n. 560 del 9 maggio 2023 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa con la Federazione Regionale Coldiretti del Veneto, la Confederazione Agricoltori del Veneto e la Confagricoltura Veneto, avente per oggetto "*Attività di controllo nei territori a presenza consolidata del Cinghiale*". Tale individuazione ovviamente non esclude che possano aderire al protocollo anche altre Organizzazioni professionali agricole operanti in Veneto.

Vista la scadenza del 9 agosto 2024 della validità del suddetto protocollo di intesa, ravvisata la necessità di assicurare allo stesso una più estesa operatività temporale, allo scopo inoltre di garantire una maggiore penetrazione di tale iniziativa sul territorio regionale, si ritiene opportuno in sede di rinnovo cogliere l'occasione per prevedere ulteriori misure di intervento atte a prevenire danni alle coltivazioni provocati dal cinghiale, nonché a ridurre il rischio di diffusione della PSA.

Pertanto, in ragione di quanto esposto, di seguito si indicano gli ambiti d'intervento attraverso i quali si intende agire:

- 1) prosecuzione dell'operatività, mediante proroga al 31/12/2025 del Protocollo di Intesa di cui alla DGR n. 560/2023;
- 2) semplificazione dell'iter amministrativo dedicato al riconoscimento dell'equipollenza delle abilitazioni all'attività di controllo numerico o di caccia di selezione per la specie cinghiale;
- 3) assegnazione di adeguata priorità alla formazione e al rilascio delle abilitazioni rivolte ai proprietari / conduttori di fondi agricoli;
- 4) individuazione dei punti chiave del flusso di gestione degli interventi di controllo o comunque di prelievo della specie cinghiale, funzionali alla facilitazione e accelerazione dei tempi di intervento rispetto alle segnalazioni come presupposto per l'automazione della raccolta dei dati e di monitoraggio dei livelli di servizio;
- 5) previsione di una figura di coordinamento rivolto ai soggetti operanti nel territorio regionale con funzioni operative.

Con riferimento al punto 1): la DGR n. 560 del 9 maggio 2023 ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa con la Federazione Regionale Coldiretti del Veneto, la Confederazione Agricoltori del Veneto e la Confagricoltura Veneto, avente per oggetto "*Attività di controllo nei territori a presenza consolidata del Cinghiale*". La durata del Protocollo d'intesa era stata fissata in un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avvenuta il 9 agosto 2023, con la possibilità di rinnovo d'intesa tra le parti. Nelle more della proroga, le Organizzazioni professionali agricole hanno richiesto all'Amministrazione regionale di provvedere a garantire una copertura assicurativa al fine di tutelare gli operatori responsabili degli strumenti di cattura durante il loro utilizzo. In riscontro di tale necessità, la competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico-Venatoria, a seguito di opportuni approfondimenti, con nota protocollo n. 283464 del 12 giugno 2024 ha comunicato che l'attuale polizza assicurativa di AVISP include la tutela degli operatori responsabili degli strumenti di cattura. A seguito di questa comunicazione, le Organizzazioni professionali agricole hanno richiesto di prorogare i termini di scadenza del Protocollo fino al 31/12/2025. In ragione di quanto descritto, considerato che ad oggi sono stati distribuiti circa il 25% degli strumenti di cattura, è opportuno procedere a prorogare i termini di scadenza del richiamato Protocollo d'Intesa fino al 31 dicembre 2025, al fine di permettere una più capillare penetrazione dell'iniziativa sul territorio regionale.



Con riferimento al punto 2): in ottica di semplificazione delle procedure e richiamata la DGR n. 199 del 28 febbraio 2022 recante “*Disposizioni operative concernenti i corsi di caccia di selezione e di controllo degli Ungulati e la composizione della Commissione d’esame regionale. Approvazione dei Registri per l’iscrizione degli operatori abilitati alla caccia di selezione e al controllo degli Ungulati*”, si prevede che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria si occupi delle valutazioni e del rilascio dei titoli di equipollenza relativi alle abilitazioni di caccia e di controllo della specie cinghiali, rilasciate da altre Amministrazioni regionali o da Enti da esse incaricati.

Con riferimento al punto 3): fra i soggetti incaricati di svolgere concretamente le operazioni di controllo di cui all’Allegato C della suddetta DGR n. 712/2022, rientrano anche i proprietari / conduttori dei fondi e loro delegati, muniti di licenza per l’esercizio venatorio e di idonea assicurazione, espressamente autorizzati a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione, nonché gli operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, espressamente autorizzati e direttamente coordinati dal personale di vigilanza provinciale, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione.

Da quanto esposto, consegue che alla formazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di controllo, in primis quella dei proprietari / conduttori dei fondi e loro delegati già in possesso di licenza per l’esercizio venatorio, debba essere riconosciuta assoluta priorità attraverso un immediato e tempestivo percorso formativo degli operatori volto all’acquisizione delle ulteriori abilitazioni al controllo / selezione della specie cinghiale, allo scopo di potenziare la capacità delle aziende agricole di gestire autonomamente le operazioni di controllo. Pertanto, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, competente per il funzionamento delle Commissioni regionali esaminatrici istituite per il conseguimento dell’abilitazione alla caccia di selezione e al controllo, per il tramite dell’U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, nell’ambito della DGR n. 18 del 11 gennaio 2022 “*Disposizioni operative concernenti i corsi di caccia di selezione e di controllo degli Ungulati e la composizione della Commissione d’esame regionale.*”, deve poter garantire tempistiche accelerate sia nello svolgimento delle sedute d’esame che nel rilascio delle relative abilitazioni.

Con riferimento al punto 4): al fine dell’individuazione di una strategia di gestione più efficace della raccolta dettagliata e standardizzata delle informazioni che riguardano i dati di abbattimento e ogni altro elemento utile, tra cui la georeferenziazione di dati, si rappresenta la necessità di dotarsi di una soluzione informatica in cloud, per la quale è attualmente in corso l’iter di affidamento a un operatore economico esterno all’Amministrazione regionale da parte della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria. Tale sistema, collaborando con il sistema informativo regionale/nazionale, deve essere in grado di gestire il flusso operativo descritto nel workflow seguente, nonché assicurare la generazione di reportistica direzionale e gestionale quale idoneo sistema di supporto alle decisioni.

Workflow sintetico per la gestione interventi in ambito PRIU	
Fase 1	Consentire la possibilità agli agricoltori, agli escursionisti e ai cittadini in generale di inviare segnalazioni all’Amministrazione (per es. presenza di un cinghiale in zona agricola), indicando la posizione geografica e allegando eventuali fotografie.
Fase 2	Consentire la gestione cartografica (le segnalazioni e le richieste di intervento di controllo dovranno essere georeferenziate).
Fase 3	Permettere la suddivisione del territorio regionale in aree di competenza, consentendo l’assegnazione degli interventi in una determinata area ai medesimi operatori.
Fase 4	L’operatore di back office gestisce la segnalazione, attribuendo una priorità e assegnandola a un gestore idoneo (es: agente di polizia provinciale o cacciatore abilitato al controllo/selezione della fauna selvatica). In alternativa all’assegnazione diretta di una segnalazione a uno specifico gestore, l’operatore di back office potrà “pubblicare” le segnalazioni che devono essere gestite e i cacciatori abilitati potranno “prenotarsi” per la loro presa in carico; in ogni caso tali prenotazioni devono essere autorizzate dall’operatore di back office.
Fase 5	Il soggetto autorizzato alla gestione della segnalazione (agente di polizia oppure cacciatore abilitato) porta a termine la missione documentando nel sistema le azioni svolte (es: abbattimento dell’animale).
Fase 6	Permettere agli operatori di back office di risalire allo stato di una segnalazione in tempo reale.



L'implementazione di supporti informatici è da ritenersi prioritaria al fine di garantire l'armonizzazione delle modalità di segnalazione della presenza dei cinghiali o dei danni da loro cagionati e delle tempistiche di intervento per l'abbattimento dei capi, con l'obiettivo di minimizzare il tempo che intercorre tra la segnalazione e l'intervento. Tale centralizzazione garantisce, inoltre, come effetto derivato, l'immediata disponibilità di tutte le informazioni necessarie alle valutazioni sul grado di attuazione degli abbattimenti su scala regionale e locale, con particolare riferimento all'operatività delle Polizie provinciali.

Con riferimento al punto 5): si demanda a successivo specifico provvedimento della Giunta regionale la definizione del contesto operativo in cui operare e l'individuazione di un soggetto preposto al coordinamento degli operatori coinvolti a vario titolo nella gestione del PRIU e al conseguimento degli obiettivi previsti.

Tali linee operative potranno essere oggetto di appositi provvedimenti attuativi da parte della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico-Venatoria e della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per gli aspetti di rispettiva competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 *"Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio"*;

VISTO il Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29 *"Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)"*

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 *"Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"*;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 *"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione"*;

VISTI gli artt. 2, comma 2, e 13 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, e ss.mm.ii;

VISTA la DGR n. 50 del 25 gennaio 2022 *"Recepimento del "Piano di Sorveglianza e Prevenzione della Peste Suina Africana in Italia 2021" e istituzione dell'Unita di Crisi Regionale per le emergenze veterinarie."*;

VISTA la DGR n. 712 del 14 giugno 2022 *"Approvazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera."*;

VISTA la DGR n. 1528 del 29 novembre 2022 *"Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" per la realizzazione del progetto "Acquisto, inventariazione e distribuzione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027"."*;

VISTA la DGR n. 493 del 26 aprile 2023 *"Progetto di acquisto, inventariazione e distribuzione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la"*



gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027. DGR n. 1528/2022. Implementazione delle attività progettuali e delle risorse finanziarie.”;

VISTA la DGR n. 560 del 09 maggio 2023 *“Approvazione del protocollo d'intesa ai fini dell'attuazione del progetto di "Acquisto, inventariazione e distribuzione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027". DGR n. 1528/2022; DGR n. 493/2023.”;*

VISTA la nota della Federazione Regionale Coldiretti del Veneto acquisita al protocollo regionale n. 299263 del 21 giugno 2024;

VISTA la nota di CIA Veneto acquisita al protocollo regionale n. 305307 del 25 giugno 2024;

VISTA la nota di Confagricoltura Veneto acquisita al protocollo regionale n. 308134 del 26 giugno 2024;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di definire nuove iniziative di gestione della presenza dei cinghiali funzionali al controllo della Peste Suina Africana e alla tutela del settore agricolo e delle sue produzioni;
3. di approvare alcuni aggiornamenti al Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PRIU) descritti in premessa e contenuti nell'**Allegato A** recante *“Aggiornamento al Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PRIU)”* al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di prorogare al 31 dicembre 2025 la validità del Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e le tre Organizzazioni professionali agricole Federazione Regionale Coldiretti del Veneto, Confederazione Agricoltori del Veneto e Confagricoltura Veneto avente per oggetto *“Attività di controllo nei territori a presenza consolidata del Cinghiale”*, di cui all'allegato A alla DGR n. 560/2023;
5. di incaricare, nell'ambito della DGR n. 199/2022, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria attraverso propri atti delle valutazioni e del rilascio dei titoli di equipollenza relativi alle abilitazioni di caccia e di controllo della specie cinghiali, rilasciate da altre Amministrazioni regionali e da Enti da esse incaricati;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, competente per il funzionamento delle Commissioni regionali esaminatrici istituite per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione e al controllo, per il tramite dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, nell'ambito della DGR n. 18 del 11 gennaio 2022 *“Disposizioni operative concernenti i corsi di caccia di selezione e di controllo degli Ungulati e la composizione della Commissione d'esame regionale.”*, dell'adozione di misure idonee a garantire tempistiche accelerate sia nello svolgimento delle sedute d'esame che nel rilascio delle relative abilitazioni;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria dell'adozione di ogni misura idonea volta ad assicurare il flusso dei dati delle segnalazioni e del prelievo del cinghiale mediante apposita soluzione informatica;
8. di rinviare a successivo specifico provvedimento della Giunta regionale l'individuazione di un soggetto preposto al coordinamento degli operatori coinvolti a vario titolo nella gestione del PRIU e al conseguimento degli obiettivi previsti, nonchè la definizione del relativo ambito di operatività;
9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico-Venatoria e la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, ciascuna per le proprie competenze, dell'adozione di appositi provvedimenti attuativi di quanto disposto con il presente atto;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;



11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





**AGGIORNAMENTO AL PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE,
IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PRIU)**

Testo previgente: DGR n. 712/2022 come integrata dalla DGR n. 251/2024	Testo aggiornato
<p align="center">1. Soggetti autorizzati agli interventi di controllo sul cinghiale</p> <p>I soggetti autorizzati sono distinti tra quelli che non possono eseguire l'abbattimento del capo e che quindi possono operare solo come affidatari o detentori/affidatari dei chiusini e soggetti che possono effettuare l'abbattimento sia di capi catturati tramite chiusini, sia nell'ambito di controllo diretto con abbattimento, in regime individuale all'aspetto (da appostamento fisso o altana) oppure in forma vagante (esclusivamente a margine dell'attività di prelievo nei piani di selezione approvati), sia nell'ambito di controllo collettivo (tramite la tecnica della girata).</p> <p>Nel territorio compreso in Parchi e Aree protette i soggetti autorizzati (individuati in conformità e nel rispetto dell'articolo 22, comma 6 della L. 394/1991, dell'articolo 20 della L. R. n. 40/1984, dell'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993, dell'articolo 2 della L. R. n. 6/2013, dell'articolo 9 della L. R. n. 4/2015, dell'art. 70 della L. R. n. 18/2016) sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale dipendente dell'Ente Parco, dell'area naturale protetta o soggetti dagli stessi autorizzati (con preferenza ai cacciatori muniti di idonea assicurazione e residenti nel territorio interessato, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione a cura dello stesso Ente); - operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, espressamente autorizzati e direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione; - soggetti privati residenti nel territorio tutelato che possono dotarsi di specifici chiusini, secondo le modalità e le procedure definite dall'Ente di gestione dell'area; - Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare sull'intero territorio regionale sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, previa specifica approvazione dell'Ente di gestione dell'area; 	<p align="center">1. Soggetti autorizzati agli interventi di controllo sul cinghiale</p> <p>I soggetti autorizzati sono distinti tra quelli che non possono eseguire l'abbattimento del capo e che quindi possono operare solo come affidatari o detentori/affidatari dei chiusini e soggetti che possono effettuare l'abbattimento sia di capi catturati tramite chiusini, sia nell'ambito di controllo diretto con abbattimento, in regime individuale all'aspetto (da appostamento fisso o altana) oppure in forma vagante (esclusivamente a margine dell'attività di prelievo nei piani di selezione approvati), sia nell'ambito di controllo collettivo (tramite la tecnica della girata).</p> <p>Nel territorio compreso in Parchi e Aree protette i soggetti autorizzati (individuati in conformità e nel rispetto dell'articolo 22, comma 6 della L. 394/1991, dell'articolo 20 della L. R. n. 40/1984, dell'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993, dell'articolo 2 della L. R. n. 6/2013, dell'articolo 9 della L. R. n. 4/2015, dell'art. 70 della L. R. n. 18/2016) sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale dipendente dell'Ente Parco, dell'area naturale protetta o soggetti dagli stessi autorizzati (con preferenza ai cacciatori muniti di idonea assicurazione e residenti nel territorio interessato, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione a cura dello stesso Ente); - operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, espressamente autorizzati e direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione; - soggetti privati residenti nel territorio tutelato che possono dotarsi di specifici chiusini, secondo le modalità e le procedure definite dall'Ente di gestione dell'area; - Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare sull'intero territorio regionale sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, previa specifica approvazione dell'Ente di gestione dell'area;



<p>- Bioregolatori.</p> <p>Nel rimanente territorio, esterno a Parchi e aree protette, i soggetti autorizzati (individuati in conformità e nel rispetto dell'articolo 19, comma 2 della L. n. 157/1992, dell'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993 e dell'art. 70 della L. R. n. 18/2016) sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali;- proprietari, conduttori dei fondi e loro delegati, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e di idonea assicurazione, espressamente autorizzati a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione;- guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;- operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, espressamente autorizzati e direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione;- Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare sull'intero territorio regionale sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale;- Bioregolatori. <p>I soggetti autorizzati all'abbattimento devono garantire una serie di requisiti:</p> <p><u>oggettivi</u>, ovvero la partecipazione all'attività formativa funzionale al rilascio dell'abilitazione cui si aggiunge la verifica operativa tramite prova di tiro, con cadenza biennale o almeno triennale;</p> <p><u>soggettivi</u>, ovvero l'assenza di cause ostative all'esercizio dell'attività di controllo, in considerazione del fatto che la stessa si viene a configurare, in capo a ciascun soggetto, come attività di pubblico servizio; in questo senso, quindi, con valutazione esclusiva e discrezionale, l'Amministrazione Pubblica può provvedere alla sospensione temporanea ovvero, nei casi più gravi e reiterati, alla revoca dell'autorizzazione qualora l'operatore sia incorso in sanzioni penali e anche amministrative in materia di caccia, tali da pregiudicare il rapporto</p>	<p>- Bioregolatori.</p> <p>Nel rimanente territorio, esterno a Parchi e aree protette, i soggetti autorizzati (individuati in conformità e nel rispetto dell'articolo 19, comma 2 della L. n. 157/1992, dell'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993 e dell'art. 70 della L. R. n. 18/2016) sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali;- proprietari, conduttori dei fondi e loro delegati, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e di idonea assicurazione, espressamente autorizzati a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione;- guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;- operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, espressamente autorizzati e direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione;- Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare sull'intero territorio regionale sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale;- Bioregolatori;- Operatori organizzati all'interno di specifiche società di servizi debitamente e singolarmente abilitati a operare in qualità di selecontrollori nel territorio regionale. <p>I soggetti autorizzati all'abbattimento devono garantire una serie di requisiti:</p> <p><u>oggettivi</u>, ovvero la partecipazione all'attività formativa funzionale al rilascio dell'abilitazione cui si aggiunge la verifica operativa tramite prova di tiro, con cadenza biennale o almeno triennale;</p> <p><u>soggettivi</u>, ovvero l'assenza di cause ostative all'esercizio dell'attività di controllo, in considerazione del fatto che la stessa si viene a configurare, in capo a ciascun soggetto, come attività di pubblico servizio; in questo senso, quindi, con valutazione esclusiva e discrezionale, l'Amministrazione Pubblica può provvedere alla sospensione temporanea ovvero, nei casi più gravi e reiterati, alla revoca dell'autorizzazione qualora l'operatore sia incorso in sanzioni penali e anche amministrative in materia di caccia, tali da pregiudicare il rapporto</p>
--	--



<p>fiduciaria che intercorre tra Amministrazione e operatore;</p> <p><u>gestionali</u>, nel senso che ciascun operatore deve garantire una disponibilità al concreto ed effettivo esercizio dell'attività di controllo, con una continuità correlata alle dimensioni locali delle problematiche legate alla presenza ed alla dannosità del suide; qualora l'operatore si sottragga, senza valide motivazioni, da tale soglia minima di disponibilità, si provvederà al coinvolgimento di altri operatori che garantiscano i predetti livelli minimi di esercizio dell'attività.</p> <p>L'Amministrazione provvede alla predisposizione di un albo, a carattere regionale con sezioni a livello provinciale, dal quale attingere per le esigenze operative a livello locale. L'albo specifica anche i soggetti autorizzati che esprimono la propria disponibilità a interventi urgenti a garanzia dell'attuazione del Piano, degli habitat naturali e seminaturali, a tutela delle coltivazioni e a prevenzione dei danni nel territorio di competenza, anche su chiamata diretta degli agricoltori.</p> <p>L'Amministrazione provvede anche alla predisposizione di un apposito disciplinare da far sottoscrivere a ciascun operatore, con il quale si precisano gli obblighi a carico dell'operatore stesso e le modalità di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione.</p> <p>Sia per l'albo che per il disciplinare sono fatti salvi i provvedimenti abilitativi e autorizzativi adottati e i disciplinari sottoscritti nei Piani provinciali approvati prima dell'entrata in vigore della L.R. 2/2022.</p> <p>Ai soggetti autorizzati è consentito l'utilizzo di torce elettriche ai soli fini di garantire un sicuro, efficace e rapido accesso e abbandono dell'altana ed a supporto delle operazioni di recupero del capo abbattuto durante le ore notturne e in condizioni di ridotta visibilità.</p> <p>Esclusivamente agli agenti della Vigilanza Venatoria è consentito l'utilizzo del tiro con carabina di notte, con l'ausilio di automezzo e di faro a mano per la ricerca attiva degli animali.</p>	<p>fiduciaria che intercorre tra Amministrazione e operatore;</p> <p><u>gestionali</u>, nel senso che ciascun operatore deve garantire una disponibilità al concreto ed effettivo esercizio dell'attività di controllo, con una continuità correlata alle dimensioni locali delle problematiche legate alla presenza ed alla dannosità del suide; qualora l'operatore si sottragga, senza valide motivazioni, da tale soglia minima di disponibilità, si provvederà al coinvolgimento di altri operatori che garantiscano i predetti livelli minimi di esercizio dell'attività.</p> <p>L'Amministrazione provvede alla predisposizione di un albo, a carattere regionale con sezioni a livello provinciale, dal quale attingere per le esigenze operative a livello locale. L'albo specifica anche i soggetti autorizzati che esprimono la propria disponibilità a interventi urgenti a garanzia dell'attuazione del Piano, degli habitat naturali e seminaturali, a tutela delle coltivazioni e a prevenzione dei danni nel territorio di competenza, anche su chiamata diretta degli agricoltori.</p> <p>L'Amministrazione provvede anche alla predisposizione di un apposito disciplinare da far sottoscrivere a ciascun operatore, con il quale si precisano gli obblighi a carico dell'operatore stesso e le modalità di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione.</p> <p>Sia per l'albo che per il disciplinare sono fatti salvi i provvedimenti abilitativi e autorizzativi adottati e i disciplinari sottoscritti nei Piani provinciali approvati prima dell'entrata in vigore della L.R. 2/2022.</p> <p>Ai soggetti autorizzati è consentito l'utilizzo di torce elettriche ai soli fini di garantire un sicuro, efficace e rapido accesso e abbandono dell'altana ed a supporto delle operazioni di recupero del capo abbattuto durante le ore notturne e in condizioni di ridotta visibilità.</p> <p>Esclusivamente agli agenti della Vigilanza Venatoria è consentito l'utilizzo del tiro con carabina di notte, con l'ausilio di automezzo e di faro a mano per la ricerca attiva degli animali.</p>
--	--



3. Armi e munizioni utilizzabili

Per quanto riguarda l'attività di controllo tramite abbattimento diretto devono essere utilizzate solo armi a canna rigata, a caricamento singolo manuale, a ripetizione ordinaria e semiautomatiche, di calibro uguale o maggiore di 5,6 mm; si ritengono consigliabili calibri da 7 mm e superiori con erogazione di energia cinetica non inferiore a 200 kgm, in considerazione della mole dei capi.

È consentito l'utilizzo di fucili basculanti a due canne rigate (tipo Express) oppure di fucili a due canne, di cui una rigata (tipo Billing) oppure a tre canne, di cui una o due rigate (tipo Drilling), con divieto assoluto di utilizzo e detenzione di munizionamento per la canna liscia.

In riferimento al conseguimento di standard minimi di efficacia, selettività e sicurezza rispetto all'attività di controllo tramite prelievo all'aspetto, le armi utilizzate devono essere munite di cannocchiale di mira ed è consentito l'uso del visore notturno. Durante il trasporto a bordo di veicoli, le armi devono essere scariche e in custodia.

Nel caso di capi catturati, la soppressione eutanasica degli stessi potrà anche essere realizzata da parte della Vigilanza Venatoria utilizzando, qualora indisponibili altri mezzi, anche la pistola di ordinanza.

In ordine alle note problematiche connesse agli effetti negativi a carico delle popolazioni di rapaci necrofagi, che possono nell'eventualità ingerire, nel corso dell'attività di controllo di cui al presente Piano, carni di animali feriti e di cui non è stato possibile il recupero o le interiora abbandonate nel luogo dell'abbattimento, oltre che di recenti evidenze circa i rischi anche per la salute

3. Armi e munizioni utilizzabili

Per quanto riguarda l'attività di controllo tramite abbattimento diretto devono essere utilizzate solo armi a canna rigata, a caricamento singolo manuale, a ripetizione ordinaria e semiautomatiche, di calibro uguale o maggiore di 5,6 mm; si ritengono consigliabili calibri da 7 mm e superiori con erogazione di energia cinetica non inferiore a 200 kgm, in considerazione della mole dei capi.

È consentito l'utilizzo di fucili basculanti a due canne rigate (tipo Express) oppure di fucili a due canne, di cui una rigata (tipo Billing) oppure a tre canne, di cui una o due rigate (tipo Drilling), con divieto assoluto di utilizzo e detenzione di munizionamento per la canna liscia.

Armi da sparo e fucili ad aria compressa, di potenza anche superiore a 7,5 joule.

In riferimento al conseguimento di standard minimi di efficacia, selettività e sicurezza rispetto all'attività di controllo tramite prelievo all'aspetto, le armi utilizzate devono essere munite di cannocchiale di mira ed è consentito l'uso del visore notturno. Durante il trasporto a bordo di veicoli, le armi devono essere scariche e in custodia.

Inoltre si specifica che è consentito l'utilizzo dei seguenti ausili: ottiche di mira anche a imaging termico, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere, strumenti per l'attenuazione del rumore, di strumenti per coadiuvare l'osservazione e il riconoscimento degli animali (binocolo, cannocchiali, ottiche a imaging termico, intensificatori di luce e visori ad infrarossi dotati di telemetro laser, termocamere).

Nel caso di capi catturati, la soppressione eutanasica degli stessi potrà anche essere realizzata da parte della Vigilanza Venatoria utilizzando, qualora indisponibili altri mezzi, anche la pistola di ordinanza.

In ordine alle note problematiche connesse agli effetti negativi a carico delle popolazioni di rapaci necrofagi, che possono nell'eventualità ingerire, nel corso dell'attività di controllo di cui al presente Piano, carni di animali feriti e di cui non è stato possibile il recupero o le interiora abbandonate nel luogo dell'abbattimento, oltre che di recenti evidenze circa i rischi anche per la salute



umana a causa della persistenza nelle carni dei soggetti abbattuti del piombo contenuto nelle munizioni, si ritiene di sottolineare l'opportunità, anche nel corso dell'attuazione del presente Piano, di arrivare ad una progressiva sostituzione delle munizioni al piombo con l'utilizzo di munizioni alternative, oggi facilmente reperibili sul mercato e ormai caratterizzate da prestazioni balistiche e costi del tutto sovrapponibili alle munizioni tradizionali contenenti piombo.

umana a causa della persistenza nelle carni dei soggetti abbattuti del piombo contenuto nelle munizioni, si ritiene di sottolineare l'opportunità, anche nel corso dell'attuazione del presente Piano, di arrivare ad una progressiva sostituzione delle munizioni al piombo con l'utilizzo di munizioni alternative, oggi facilmente reperibili sul mercato e ormai caratterizzate da prestazioni balistiche e costi del tutto sovrapponibili alle munizioni tradizionali contenenti piombo.





Proposta n. 1369 / 2024

PUNTO fs / 1 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 06/08/2024

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 926 / DGR del 06/08/2024

OGGETTO:

Individuazione del Coordinatore Operativo a livello regionale per l'implementazione delle misure volte al contenimento della popolazione della specie cinghiale nel territorio del Veneto. Attuazione del Piano Regionale Interventi Urgenti (PRIU) e della DGR n. 857 del 16 luglio 2024.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Individuazione del Coordinatore Operativo a livello regionale per l'implementazione delle misure volte al contenimento della popolazione della specie cinghiale nel territorio del Veneto. Attuazione del Piano Regionale Interventi Urgenti (PRIU) e della DGR n. 857 del 16 luglio 2024.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Viene individuato un soggetto preposto al coordinamento degli operatori coinvolti, a vario titolo, nella gestione del Piano Regionale Interventi Urgenti (PRIU) ed al conseguimento degli obiettivi dallo stesso previsti e, contestualmente, incaricato dell'implementazione delle misure volte al contenimento della popolazione di cinghiali in Veneto e della Peste Suina Africana (PSA).

Il relatore riferisce quanto segue.

La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale che interessa esclusivamente i suini, sia selvatici che domestici. A seguito del riscontro di casi di PSA in alcune Regioni del nord d'Italia, è emersa la necessità di adottare misure urgenti finalizzate all'eradicazione della PSA nei cinghiali, nonché alla prevenzione della sua diffusione negli allevamenti di suini.

Al fine di prevenire e contenere la diffusione della Peste Suina Africana (PSA) sul territorio nazionale, con Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29, è stato disposto che tutte le Regioni e le Province Autonome adottino propri Piani di Interventi urgenti per far fronte all'emergenza. Al fine di individuare le strategie operative per affrontare la malattia e per potenziare le misure di controllo e sorveglianza, la DGR n. 50 del 25 gennaio 2022 ha provveduto a recepire a livello regionale il Piano di sorveglianza e prevenzione della Peste Suina Africana in Italia per l'anno 2021, nonché a istituire l'Unità di Crisi Regionale per le emergenze veterinarie.

La Giunta regionale, con successiva DGR n. 712 del 14 giugno 2022, ha approvato il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU), aggiornato con DGR n. 251 del 13 marzo 2024 "*Approvazione dell'adeguamento del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana con i contenuti del Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa). L. n. 157/1992; DGR n. 712/2022.*".

Da ultimo, con DGR n. 857 del 16 luglio 2024, la Giunta regionale ha provveduto a delineare ulteriori linee operative aventi lo scopo di incrementare l'efficacia del sistema PRIU nel suo insieme. In tale contesto è stato ribadito il ruolo delle Organizzazioni professionali agricole (OO.PP.AA.) nel contrastare la diffusione della PSA anche in considerazione dell'impatto commerciale ed economico che l'eventuale diffusione della malattia nel territorio del Veneto provocherebbe alla filiera suinicola.

Con il medesimo provvedimento è stata altresì prevista l'individuazione di un soggetto preposto al coordinamento degli operatori coinvolti a vario titolo nella gestione del PRIU e al conseguimento degli obiettivi previsti, nonché la definizione del relativo ambito di operatività.

In tale scenario, con DGR n. 800 del 12 luglio 2024 avente ad oggetto "*Approvazione della "Individuazione dei distretti suinicoli di maggiore rilevanza sul territorio del Veneto". Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028*" sono stati individuati i cd. distretti suinicoli, quali aree che saranno oggetto prioritariamente delle azioni di eradicazione del cinghiale, in quanto caratterizzate dalla presenza contestuale di attività allevatorie e/o di trasformazione delle carni suine.



In questo contesto un ruolo centrale nell'attuazione delle misure e degli obiettivi previsti dal PRIU e dagli altri Piani di controllo della fauna selvatica è assegnato ai Corpi/Servizi di Polizia provinciale. L'art. 70 "Piani regionali di Controllo della fauna Selvatica" della Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport" prevede infatti che i Corpi/Servizi di Polizia provinciale siano abilitati ad operare sull'intero territorio regionale, sulla base di indirizzi emanati dalla Giunta regionale. Tali indirizzi sono rinvenibili sia nei Piani di Controllo che nel Piano Regionale di Interventi urgenti (PRIU), in conseguenza della progressiva scadenza dei Piani provinciali e della loro successiva confluenza, con adeguamenti e aggiornamenti, all'interno di Piani operanti sull'intero territorio regionale.

Trattasi di attività che è descritta nello schema di convenzione tra Regione del Veneto, Province e Città metropolitana di Venezia approvato con DGR n. 1886 del 29 dicembre 2021, valevole per il triennio 2022-2024, prorogabile di una ulteriore annualità, laddove individua le funzioni delle Polizie provinciali.

In particolare, si richiamano le lettere c), d) e g) dell'art. 3, comma 1 della predetta Convenzione che riguardano specificatamente le seguenti attività di controllo della fauna selvatica:

c) supporto operativo - da parte del personale delle Province e della Città metropolitana di Venezia – per l'attuazione dei piani di contenimento numerico o eradicazione a fini di controllo faunistico, sia mediante diretto intervento che attraverso l'attivazione, il coordinamento ed il controllo degli operatori volontari, come previsto dal vigente quadro normativo nazionale e regionale, nonché dei piani di abbattimento in deroga;

d) controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoocenosi;

g) supporto operativo per l'effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree.

Alla luce di quanto sopra esposto, ovvero della potenziale interoperabilità, su tutto il territorio regionale dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale e della rilevanza che gli attuali strumenti convenzionali attribuiscono ai richiamati Corpi/Servizi di Polizia provinciale nell'attuazione dei Piani di controllo ed eradicazione anche in esecuzione delle previsioni della DGR n. 857/2024, si ravvisa la necessità di individuare una figura con ruolo apicale che svolga funzioni di coordinamento, mediante direttive operative ed istruzioni necessarie per potenziare l'azione dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale nell'organizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi definiti dal PRIU.

Per tale motivo, si ritiene altresì opportuno inserire la suddetta figura all'interno dell'Unità di Crisi Regionale per le emergenze veterinarie prevista dalla DGR n. 50 del 25 gennaio 2022 e dei Gruppi Operativi Territoriali di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4 dell'11 luglio 2023.

Le funzioni di coordinamento consistono:

a) nell'efficientamento dei tempi per le verifiche funzionali alla conferma o rilascio delle autorizzazioni dei punti sparo, allo scopo di ridurre l'intervallo intercorrente tra la segnalazione della presenza del cinghiale (in seguito a segnalazione di un danno o a semplice avvistamento) e l'autorizzazione al punto sparo;

b) nell'individuazione di figure, all'interno di ciascun Corpo/Servizio di Polizia provinciale, dedicate al coordinamento degli operatori volontari (selecontrollori, bioregolatori, cacciatori formati). Unitamente agli operatori vanno anche individuate le risorse strumentali (mezzi, strumenti e armi) funzionali alle azioni di controllo;

c) nell'individuazione di un elenco ristretto di operatori volontari, anche mediante il coinvolgimento degli organi direttivi degli ATC e CA, in possesso delle abilitazioni allo svolgimento delle attività di controllo e che manifestano la disponibilità all'effettuazione degli interventi con il coordinamento delle Polizie provinciali;

d) nel monitoraggio costante dei tempi e dell'efficacia di intervento degli operatori volontari nonché di attivazione di eventuali interventi sostitutivi;



e) in azioni finalizzate all'incremento del grado di distribuzione nel territorio regionale degli strumenti di cattura di cui alla DGR n. 560 del 9 maggio 2023 "Approvazione del protocollo d'intesa ai fini dell'attuazione del progetto di "Acquisto, inventariazione e distribuzione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027". DGR n. 1528/2022; DGR n. 493/2023." contenente il Protocollo di Intesa tra Regione Veneto e le maggiori OO.PP.AA. per la gestione degli strumenti di cattura medesimi che prevede anche il coinvolgimento dell'Agenzia Veneta per il Settore Primario "Veneto Agricoltura";

f) nel monitoraggio continuo del grado di realizzazione dei Piani di abbattimento nelle Unità Gestionali Baldo e Lessinia, nonché del livello di abbattimenti realizzati nelle Aree Protette;

g) nella promozione di iniziative formative, erogate dagli appartenenti ai Corpi/Servizi di Polizia provinciale e rivolte ai conduttori di terreni agricoli che vogliono dotarsi dell'abilitazione al controllo del cinghiale.

In relazione all'individuazione della figura che dovrà svolgere la funzione di coordinamento operativo con lo scopo di perseguire e raggiungere gli obiettivi di controllo numerico indicati dal PRIU, si è ritenuto opportuno identificare tale soggetto tra gli operatori dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale esistenti, con particolare riferimento a quelle Province che hanno acquisito un significativo know how in merito alle criticità che comporta la presenza del cinghiale nel proprio territorio.

Un ulteriore criterio è stato quello di individuare una figura apicale che risulti già a capo di un contingente di agenti significativo e quindi con una comprovata esperienza organizzativa, nonché di gestione e di coordinamento degli interventi di controllo con particolare riferimento alla specie cinghiale.

Un ulteriore elemento preso in considerazione concerne inoltre il potenziamento dei Corpi provinciali delle Polizie Ittico-Venatorie previsto dalla DGR n. 269 del 15 marzo 2023, che ha introdotto l'obiettivo assunzionale degli agenti per il triennio 2023-2025, mediante l'utilizzo e la gestione delle procedure e delle graduatorie concorsuali. A tal riguardo, il Corpo di Polizia provinciale di Belluno ha di fatto realizzato il programma assunzionale pianificato al 2024 previsto dalla richiamata DGR n. 269/2023 portando il contingente di agenti a n. 23 unità effettive.

Tutto ciò premesso, con nota prot. n. 3724701 del 25 luglio 2024 dell'Assessorato al Territorio, Cultura, Sicurezza, Flussi migratori, Caccia e Pesca è stata prospettata alla Provincia di Belluno l'intenzione di avvalersi del Comandante del Corpo di Polizia provinciale di Belluno, Sig. Oscar Da Rold, per svolgere la funzione di Coordinatore Operativo delle Polizie Provinciali del Veneto per l'implementazione delle misure volte al contenimento della popolazione della specie cinghiale nel territorio del Veneto, focalizzandolo sul perseguimento degli obiettivi fissati dal PRIU in tema di controllo numerico della specie cinghiale.

La Provincia di Belluno ha fornito il proprio assenso con nota prot. n. 377853 del 29 luglio 2024.

In ordine all'inquadramento dello strumento giuridico da utilizzare per tale finalità, si propone di introdurre un'apposita previsione alla Convenzione in essere tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno che regola l'esercizio, da parte della Provincia di Belluno, delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca in attuazione della Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 e approvata con DGR n. 1192 del 27 settembre 2022.

La citata Convenzione prevede, all'art. 4, che il personale della Regione del Veneto operi in avvalimento per assicurare l'attività istruttoria tecnico-amministrativa anche sui procedimenti di competenza della Provincia di Belluno. Inoltre, all'art. 7 della medesima Convenzione è previsto che anche la Regione del Veneto, in una logica di reciprocità, possa avvalersi, per lo svolgimento delle proprie competenze, della strumentazione, delle dotazioni e della documentazione presente presso la Provincia di Belluno. Questa modalità ha garantito sinora una soddisfacente funzionalità.

Pertanto, in un'ottica di maggiore reciprocità, si propone di integrare la Convenzione di cui all'Allegato A alla DGR n. 1192/2022, approvando l'Addendum alla citata Convenzione, come riportato nell'**Allegato A** al



presente provvedimento, con il quale si introduce un nuovo comma all'art. 4 volto ad assicurare alla Regione del Veneto la facoltà di potersi avvalere di personale, anche con funzioni apicali, della Polizia provinciale di Belluno, al fine di soddisfare i reciproci interessi delle Amministrazioni coinvolte e raggiungere gli obiettivi comuni.

In relazione all'avvalimento del Comandante della Polizia provinciale di Belluno quale Coordinatore Operativo di cui al presente provvedimento, si stabilisce che l'impegno richiesto è stimabile nella misura del 50% dell'orario di servizio e fatta salva la possibilità di incrementare tale impegno sulla base di sopravvenute necessità, fino al 31/12/2025.

Si prevede altresì che il Coordinatore Operativo, operante su scala regionale per l'implementazione del PRIU, formuli direttive operative nonché dirami le istruzioni necessarie per potenziare l'azione dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale nell'organizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi definiti dal PRIU, sulla scorta degli indirizzi formulati dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria mediante propri atti.

Il Coordinatore Operativo sopra individuato avrà facoltà di avvalersi di unità di personale appartenente ai Corpi di Polizia Provinciale del Veneto, previo assenso delle rispettive Amministrazioni di appartenenza. Inoltre, l'Amministrazione regionale metterà a disposizione, a sua volta, le unità di personale regionale necessarie per assolvere alle funzioni di coordinamento in questione. Il Direttore dell'Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, nell'ambito della dotazione organica della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, provvederà ad individuare le unità di personale a supporto dell'azione del Coordinatore Operativo.

In relazione a quanto sopra, si evidenzia che il presente provvedimento non comporta maggiori costi a carico della Regione del Veneto in quanto gli oneri sostenuti dalla Provincia di Belluno trovano copertura nell'ambito delle Convenzioni in essere di cui alla DGR n. 1886/2021 e alla DGR n. 269/2023 con riferimento alle spese relative al personale, alle dotazioni strumentali, ai beni di consumo ed alle altre spese di funzionamento.

Stante la necessità di provvedere in tempi rapidi all'attuazione delle misure urgenti finalizzate all'eradicazione della Peste Suina Africana nei cinghiali, nonché alla prevenzione della sua diffusione negli allevamenti di suini dando attuazione al PRIU, e considerata altresì l'indifferibilità degli interventi da mettere in atto, si ritiene di prescindere dall'acquisizione del parere preventivo dell'Osservatorio regionale previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni ai sensi dell'art. 1, comma 91 della Legge n. 56/2014 e del Consiglio Autonomie Locali – CAL.

Si incarica conseguentemente il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di notificare l'Osservatorio regionale previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni ai sensi dell'art. 1, comma 91 della Legge n. 56/2014 e l'Ufficio di Presidenza del CAL dell'avvenuta adozione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "*Legge quadro sulle aree protette*";

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*";



VISTA la Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 *“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Decreto-Legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29 *“Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).”*;

VISTA la DGR n. 1886 del 29 dicembre 2021 *“Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Prosecuzione e sviluppo del regime convenzionale tra Regione del Veneto, Province e Città metropolitana di Venezia ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990 per il triennio 2022-2024 e approvazione dello schema di Convenzione”*;

VISTA la DGR n. 475 del 29 aprile 2022 *“Impiego delle unità di Carabinieri Forestali nell'ambito delle materie di competenza regionale: approvazione schema di convenzione con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.”*

VISTA la DGR n. 712 del 14 giugno 2022 *“Approvazione del Piano regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nei cinghiali a vita libera”*;

VISTA la DGR n. 269 del 15 marzo 2023 *“Approvazione dell'Accordo integrativo alle convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, le province venete e la Città metropolitana di Venezia di cui alla DGR n. 1886 del 29 dicembre 2021, relativo agli obiettivi assunzionali di nuovo personale dei Corpi Provinciali della Polizia Ittica Venatoria per il triennio 2023 - 2025. L.R. 23/12/2022 n. 31, art. 14”*;

VISTA la DGR n. 560 del 09 maggio 2023 *“Approvazione del protocollo d'intesa ai fini dell'attuazione del progetto di "Acquisto, inventariazione e distribuzione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027”*;

VISTA la DGR n. 251 del 13 marzo 2024 *“Approvazione dell'adeguamento del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana con i contenuti del Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa). L. n. 157/1992; DGR n. 712/2022”*;

VISTA la DGR n. 800 del 12 luglio 2024 *“Approvazione della "Individuazione dei distretti suinicoli di maggiore rilevanza sul territorio del Veneto". Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028”*;

VISTA la DGR n. 857 del 16 luglio 2024 *“Nuove linee operative per il perseguimento degli obiettivi definiti dal PRIU di cui alla DGR n. 712/2022 e ss.mm.ii, compresa la prosecuzione fino al 31/12/2025 della validità del Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e le Organizzazioni professionali agricole di cui alla DGR n. 560/2023”*;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 *“Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.”*;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancita il 25 marzo 2021 sul documento recante *“Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica”*, recepita con DGR n. 1182/2022;

VISTO il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2024 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022;

VISTO il DDR n. 283/2023, del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ad oggetto *“Conferma per la seconda annualità dell'operatività del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana. DGR n. 712/2022.”*;



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante la nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla Peste suina africana;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e i relativi allegati come successivamente aggiornati;
VISTA l'Ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4, concernente "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana";
VISTO il Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "Adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica";
VISTO l'art. 29 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75 "Misure di contrasto alla peste suina africana", convertito con L. n. 112/2023;
VISTA l'Ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 5, concernente "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana";
VISTA l'Ordinanza 19 febbraio 2024 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 1, concernente "Proroga delle misure di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste suina africana";
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare, in attuazione della DGR n. 857 del 16 luglio 2024, il Comandante del Corpo di Polizia provinciale di Belluno, Sig. Oscar Da Rold, quale Coordinatore Operativo delle Polizie Provinciali del Veneto per l'implementazione delle misure volte al contenimento della popolazione della specie cinghiale nel territorio del Veneto;
3. di inserire il predetto Coordinatore Operativo nell'Unità di Crisi Regionale per le emergenze veterinarie prevista dalla DGR n. 50 del 25 gennaio 2022 e nei Gruppi Operativi Territoriali di cui art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4 dell'11 luglio 2023;
4. di individuare in capo al Coordinatore Operativo le seguenti funzioni di coordinamento:
 - a) efficientamento dei tempi per le verifiche funzionali alla conferma o rilascio delle autorizzazioni dei punti sparo, allo scopo di ridurre l'intervallo intercorrente tra segnalazione della presenza del cinghiale (in seguito a segnalazione di un danno o a semplice avvistamento) e l'autorizzazione al punto sparo;
 - b) individuazione di figure, all'interno di ciascun Corpo/Servizio di Polizia provinciale, dedicate al coordinamento degli operatori volontari (selecontrollori, bioregolatori, cacciatori formati). Unitamente agli operatori vanno anche individuate le risorse strumentali (mezzi, strumenti e armi) funzionali alle azioni di controllo;
 - c) individuazione di un elenco ristretto di operatori volontari, anche mediante il coinvolgimento degli organi direttivi degli ATC e CA, in possesso delle abilitazioni allo svolgimento delle attività di controllo e che manifestano la disponibilità all'effettuazione degli interventi con il coordinamento delle polizie provinciali;
 - d) monitoraggio costante dei tempi e dell'efficacia di intervento degli operatori volontari nonché di attivazione di eventuali interventi sostitutivi;
 - e) azioni finalizzate all'incremento del grado di distribuzione nel territorio regionale degli strumenti di cattura di cui alla DGR n. 560 del 9 maggio 2023 "Approvazione del protocollo d'intesa ai fini dell'attuazione del progetto di "Acquisto, inventariazione e distribuzione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027". DGR n. 1528/2022; DGR n. 493/2023." contenente il Protocollo di Intesa tra Regione Veneto e le maggiori OO.PP.AA. per la gestione degli



strumenti di cattura medesimi che prevede anche il coinvolgimento dell’Agenzia Veneta per il Settore Primario “Veneto Agricoltura”;

f) monitoraggio continuo del grado di realizzo dei Piani di abbattimento nelle Unità Gestionali Baldo e Lessinia, nonché del livello di abbattimenti realizzati nelle Aree Protette;

g) promozione di iniziative formative, erogate dagli appartenenti ai Corpi/Servizi di Polizia provinciale e rivolte ai conduttori di terreni agricoli che vogliono dotarsi dell’abilitazione al controllo del cinghiale.

5. di approvare l’Addendum alla vigente Convenzione tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l’esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca riconosciute alla Provincia medesima in attuazione della Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, di cui alla DGR n. 1192/2022, come riportato nell’**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di quantificare l’impegno richiesto in regime di avvalimento al Comandante del Corpo di Polizia provinciale di Belluno, Sig. Oscar Da Rold, nella misura del 50% dell’orario di servizio e fatta salva la possibilità di incrementare tale impegno sulla base di sopravvenute necessità, fino al 31/12/2025, con la facoltà di avvalersi del personale dei Corpi di Polizia Provinciale del Veneto, previo assenso delle rispettive Amministrazioni di appartenenza;

7. di stabilire che il Direttore dell’Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, individua nell’ambito della dotazione organica della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, le unità di personale da destinare a supporto delle attività svolte dal Coordinatore Operativo delle Polizie Provinciali del Veneto per l’implementazione delle misure volte al contenimento della popolazione della specie cinghiale nel territorio del Veneto;

8. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto, nonché della sottoscrizione dell’Addendum di cui al precedente punto 5;

9. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di notificare l’Osservatorio regionale previsto dall’Accordo tra Governo e Regioni ai sensi dell’art. 1, comma 91 della Legge n. 56/2014 e l’Ufficio di Presidenza del CAL dell’avvenuta adozione del presente provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni;

12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA DI BELLUNO PER L'ESERCIZIO DELLE FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, REGOLAMENTARE E FINANZIARIA IN MATERIA DI CACCIA E PESCA RICONOSCIUTE ALLA PROVINCIA DI BELLUNO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 25

TRA

La Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dott. Pietro Salvadori, che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, a ciò autorizzato con la Delibera della Giunta Regionale n. del

E

la Provincia di Belluno, di seguito denominata Provincia, con sede legale in Belluno, Via S. Andrea n. 5 codice fiscale n.93005430256 rappresentata dalla dott.ssa Daniela De Carli a ciò autorizzata con Delibera di Consiglio Provinciale n. del

PREMESSO che

- al fine di prevenire e contenere la diffusione della Peste Suina Africana (PSA) sul territorio nazionale, con Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29, è stato disposto che tutte le Regioni e le Province Autonome adottassero propri Piani di Interventi urgenti per far fronte all'emergenza. Al fine di individuare le strategie operative per affrontare la malattia e per potenziare le misure di controllo e sorveglianza, la DGR n. 50 del 25 gennaio 2022 ha provveduto a recepire a livello regionale il Piano di sorveglianza e prevenzione della Peste Suina Africana in Italia per l'anno 2021, nonché a istituire l'Unità di Crisi Regionale per le emergenze veterinarie;
- la Giunta regionale, con successiva DGR n. 712 del 14 giugno 2022, ha approvato il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU), aggiornato con DGR n. 251 del 13 marzo 2024 *"Approvazione dell'adeguamento del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana con i contenuti del Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa). L. n. 157/1992; DGR n. 712/2022."*;
- con DGR n. 857 del 16 luglio 2024 la Giunta regionale ha provveduto a delineare ulteriori linee operative aventi lo scopo di incrementare l'efficacia del sistema PRIU nel suo insieme. In tale contesto, è stato ribadito il ruolo delle Organizzazioni professionali agricole (OO.PP.AA.) nel contrastare la diffusione della PSA anche in considerazione dell'impatto commerciale ed economico che l'eventuale diffusione della malattia anche in Veneto provocherebbe alla filiera suinicola. Con il medesimo provvedimento è stata altresì prevista l'individuazione di una figura a cui assegnare il ruolo di coordinamento dei diversi soggetti operanti nel territorio e impegnati nella complessa azione di eradicazione della specie cinghiale;
- con DGR n. 800 del 12 luglio 2024 avente ad oggetto *"Approvazione della "Individuazione dei distretti suinicoli di maggiore rilevanza sul territorio del Veneto". Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028"* sono stati individuati i cd. distretti suinicoli, quali aree che saranno oggetto prioritariamente delle azioni di eradicazione del cinghiale in quanto caratterizzate dalla presenza contestuale di attività di allevamento e/o di trasformazione delle carni suine;



- la DGR n. 1192 del 27/09/2022 ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca in attuazione della Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25. (art. 15, L. n. 241/1990);
- la Convenzione è stata firmata dalle Parti in data 15/11/2022 e registrata al numero di repertorio regionale 41282/2022;
- con nota prot. n. 3724701 del 25 luglio 2024 dell'Assessorato al Territorio, Cultura, Sicurezza, Flussi migratori, Caccia e Pesca è stata prospettata alla Provincia di Belluno l'intenzione di avvalersi del Comandante del Corpo Polizia provinciale di Belluno, Sig. Oscar Da Rold, quale Coordinatore Operativo delle Polizie Provinciali del Veneto per l'implementazione delle misure volte al contenimento della popolazione della specie cinghiale nel territorio del Veneto, focalizzandolo sul perseguimento degli obiettivi fissati dal PRIU in tema di controllo numerico della specie cinghiale;
- il Presidente della Provincia di Belluno ha fornito il proprio assenso con nota prot. n. 377853 del 29 luglio 2024.

VERIFICATA

la possibilità di pervenire ad un accordo ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

si conviene quanto segue

di integrare l'art. 4 della Convenzione tra Regione del Veneto e Provincia di Belluno il cui schema è stato approvato con DGR n. 1192 del 27/09/2022 (Convenzione firmata in data 15/11/2022 con Rep. 41282/2022), inserendo dopo il comma 3 il seguente ed ulteriore comma:

“4. Previo assenso da parte della Provincia di Belluno, la Regione del Veneto può avvalersi, per l'esercizio di competenze regionali, di personale, in avvalimento, dipendente della Provincia di Belluno e appartenente al Corpo di Polizia Provinciale, di cui alla Convenzione sull'attività di Vigilanza e Controllo in materia di caccia e pesca il cui schema è stato approvato con DGR n. 1886 del 29 dicembre 2021.”

In Venezia, li

Provincia di Belluno

Regione del Veneto

.....

.....

